

— in terzo luogo, la qualificazione, da parte della Commissione, delle vendite di cui trattasi come «vendite dirette SEE» e «vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati» viola il principio della parità di trattamento.

Le ricorrenti affermano che qualsiasi ammenda irrogata alla LG Display dovrebbe essere basata unicamente sulle vendite «nel libero mercato» effettuate nei confronti di organismi non affiliati, poiché la violazione potrebbe incidere unicamente su tali vendite.

2) Con il secondo motivo, esse sostengono che la Commissione ha erroneamente negato alla LG Display l'immunità dalle ammende per il 2005 e ha quindi violato la comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. Le ricorrenti affermano a tal riguardo:

— in primo luogo, l'accesso da parte della LG Display agli atti è stato gravemente ostacolato da carenze procedurali;

— in secondo luogo, la LG Display era in possesso dei requisiti per godere di un'immunità parziale ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 applicabile nella specie;

— in terzo luogo, il rigetto da parte della Commissione della domanda della LG Display non è motivato e poggia su vari errori di diritto e di fatto.

Pertanto, le ricorrenti deducono che l'ammenda della LG Display dovrebbe godere di una parziale immunità per il 2005.

3) Con il terzo motivo, esse deducono che nonostante l'aiuto eccezionale fornito dalla LG Display alla Commissione, che andava ben oltre i suoi obblighi ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, la Commissione ha negato la concessione della riduzione supplementare dell'ammenda di almeno il 10 % a titolo di siffatta collaborazione e che essa ha quindi violato la comunicazione sul trattamento favorevole.

4) Con il quarto motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione, avendo escluso i fornitori giapponesi della LCF dalla decisione impugnata, sebbene due di essi avessero riconosciuto la loro partecipazione alla stessa infrazione unica e continuata, ha violato tanto il principio della certezza del diritto, esponendo la LG Display ad un notevole rischio del ne bis in idem, quanto il principio di proporzionalità.

Ricorso proposto il 7 marzo 2011 — Gossio/Consiglio

(Causa T-130/11)

(2011/C 130/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marcel Gossio (Abidjan, Costa d'Avorio) (rappresentante: G. Collard, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Constatare che, per quanto concerne il ricorrente, sig. Marcel Gossio, il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25 e la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, pubblicati il 15 gennaio 2011 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, non sono fondati in fatto;

Di conseguenza,

— Annullare il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, e la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC;

— In subordine, disporre che il nome del sig. Marcel Gossio sia cancellato dagli elenchi allegati a tale regolamento e a tale decisione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente invoca due motivi.

1) Primo motivo, basato su una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto i motivi dell'iscrizione del ricorrente nell'elenco delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive sarebbero stereotipati senza menzione di alcun elemento fattuale preciso che consenta di valutare la pertinenza dell'iscrizione stessa.

2) Secondo motivo, basato su un errore manifesto di valutazione, in quanto il ricorrente, facendo parte dell'amministrazione, non avrebbe, tenendo conto delle sue funzioni, alcuna competenza per porsi sotto l'autorità di un presidente specifico, ma dovrebbe esercitare le sue funzioni nella continuità dell'amministrazione cui appartiene.

Ricorso proposto il 7 marzo 2011 — Ezzedine/Consiglio

(Causa T-131/11)

(2011/C 130/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ibrahim Ezzedine (Treichville, Costa d'Avorio) (rappresentante: G. Collard, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Constatare che, per quanto concerne il ricorrente, sig. Ibrahim Ezzedine, la decisione del Consiglio 31 gennaio 2011, 2011/71/PESC, pubblicata il 2 febbraio 2011 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, non è fondata in fatto;

Di conseguenza,

- Annullare la decisione del Consiglio 31 gennaio 2011, 2011/71/PESC;
- In subordine, disporre che il nome del sig. Ibrahim Ezzedine sia cancellato dall'elenco allegato a tale decisione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente invoca due motivi.

- 1) Primo motivo, basato su una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto i motivi dell'iscrizione del ricorrente nell'elenco delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive sarebbero stereotipati senza menzione di alcun elemento fattuale preciso che consenta di valutare la pertinenza dell'iscrizione stessa.
- 2) Secondo motivo, basato su un errore manifesto di valutazione, in quanto si contesta al ricorrente il fatto di contribuire al finanziamento dell'amministrazione illegittima del sig. L. Gbagbo, mentre il ricorrente eserciterebbe solo un'attività di imprenditore privato e contribuirebbe semplicemente al finanziamento della Repubblica della Costa d'Avorio e non ad un regime specifico mediante il pagamento di tasse ed imposte.

Ricorso proposto il 7 marzo 2011 — Kessé/Consiglio

(Causa T-132/11)

(2011/C 130/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Feh Lambert Kessé (Abidjan, Costa d'Avorio) (rappresentante: G. Collard, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Constatare che, per quanto concerne il ricorrente, sig. Feh Lambert Kessé, il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25 e la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, pubblicati il 15 gennaio 2011 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, non sono fondati in fatto;

Di conseguenza,

- Annullare il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, e la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC;
- In subordine, disporre che il nome del sig. Feh Lambert Kessé sia cancellato dagli elenchi allegati a tale regolamento e a tale decisione.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti invocati dal ricorrente sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-130/11, Gossio/Consiglio

Ricorso proposto il 3 marzo 2011 — Al-Faqih e a./Commissione

(Causa T-134/11)

(2011/C 130/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih (Birmingham, Regno Unito), Ghunia Abdrabbah (Birmingham, Regno Unito), Taher Nasuf (Manchester, Regno Unito), e Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentanti: E. Grieves, Barrister, e N. Garcia-Lora, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea.

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) della Commissione 7 dicembre 2010, n. 1139 ⁽¹⁾ e il regolamento (UE) della Commissione 7 dicembre 2010, n. 1138 ⁽²⁾, nei limiti in cui si applicano ai ricorrenti, e
- condannare la Commissione europea al pagamento delle proprie spese processuali oltre a quelle sostenute dai ricorrenti nonché ogni somma anticipata a titolo di gratuito patrocinio ad opera della cassa della Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha deliberatamente ignorato la giurisprudenza vincolante della Corte di giustizia e ha omesso di esaminare in maniera indipendente le basi su cui si fonda la designazione dei ricorrenti, né ha richiesto alcuna ragione per tali designazioni.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento della Commissione n. 1139/2010 e il regolamento della Commissione n. 1138/2010 non hanno rispettato il diritto ad un riesame giudiziario, violando in tale modo i diritti della difesa e venendo meno a quanto disposto dall'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali.
- 3) Terzo motivo, con cui si afferma che le conclusioni cui è giunta la Commissione nel suo esame relativo ad uno dei ricorrenti, la Sanabel Relief Agency Ltd, sono erronee e giuridicamente insostenibili.